

Io non aggiungerò altre parole, perchè credo che le considerazioni da me esposte bastino a provare il mio assunto. Propongo quindi che si passi alla discussione degli articoli del progetto di legge presentato dal deputato Pepe, nel quale progetto, oltre della proroga dei termini a tutto il dicembre 1872, si accorda anche il condono delle multe.

**RIGHI, relatore.** L'onorevole ministro per le finanze, sotto forma di dubbio, e l'onorevole Merizzi invece, sotto quella di esplicita affermazione, manifestarono ambedue il sospetto dei pericoli che eventualmente possono derivare dall'accettarsi il certificato di notorietà di possesso, come documento bastevole ad effettuare la voltura catastale.

Se l'onorevole ministro delle finanze dubita che l'attestazione di quattro testimoni possa essere falsa, possa riferirsi ad un fatto che la loro coscienza li avverte sia contraria al vero, allora io non potrei altro che indirizzargli la seguente interrogazione. Che cosa dovrebbe egli dire, quale sicurezza potrebbe avere egli mai od ogni altro cittadino della sua condizione d'animo, al cospetto della giustizia punitiva, se fossimo autorizzati a supporre che in qualsiasi momento due o quattro testimoni si accordassero per deporre il falso intorno ad un'azione qualsiasi, che falsamente ci si volesse addebitare?

Lo creda l'onorevole ministro delle finanze, egli parte da un falso concetto, da un concetto anormale, quando suppone che si possa attestare il falso, che si possa commettere scientemente una frode: e dico scientemente, avvegnachè trattasi, lo ripeto nel modo il più esplicito, non già di attestare a chi appartenga il diritto di proprietà, sopra un determinato immobile intorno a cui si potrebbe cadere in errore in buona fede; ma trattasi invece di affermare, nel caso nostro, unicamente un fatto materiale e sensibile, trattasi di affermare puramente il possesso di fatto, chi sia cioè che in quel determinato periodo di tempo possiede, raccoglie materialmente i frutti di un immobile determinato...

**MINISTRO PER LE FINANZE.** L'affittuazio.

**RIGHI, relatore.** Ora domando io: è egli possibile che questo fatto sfugga ai compaesani in un determinato centro limitato come sono quelli dei centri comunali? D'altra parte devo fare avvertire all'onorevole ministro delle finanze che noi siamo ricorsi al certificato di notorietà perchè ci siamo trovati costretti a questo.

Noi, e qui richiamo l'attenzione dell'onorevole Brescia-Morra, non ci siamo già indotti a modificare il progetto di semplice proroga, proposto dall'onorevole nostro collega Pepe, soltanto per volentrosità di fare qualche cosa di più di quello che era stato proposto, ma ci siamo precisamente dovuti spingere nel cammino che ci era stato additato dall'onorevole nostro collega, perchè ci siamo concordemente fatti persuasi che con una semplice proroga noi non avremmo mai,

in appoggio alla legge del 1870, ottenuta la regolarizzazione delle volture censuarie.

Se l'onorevole Brescia-Morra avesse avuta la compiacenza di leggere la relazione presentata dalla Commissione, avrebbe avvertito questo concetto.

La relazione ha fatto rilevare come il Governo nostro si trovi nella posizione la più mortificante per un potere, quale si è quella di volere l'esecuzione di una legge e di mancare affatto dei mezzi perchè questa legge, di fronte alla non volontà o all'impotenza del privato, possa effettivamente ottenere la sua esecuzione.

Dunque io dico all'onorevole ministro delle finanze: se noi avessimo creduto che si potesse in ogni caso avere il documento che desse piena prova del passaggio o della esistenza del diritto di proprietà, o di possesso, noi avremmo indubbiamente anteposta una simile prova al semplice certificato di notorietà; ma noi ci siamo sentiti indotti ad accettare il certificato di notorietà precisamente perchè in moltissimi casi di nuove intestazioni, di antichi possessi, i possessori non possono ottenere queste volture per la ragione che mancano affatto di tutti i documenti giustificativi, senza dei quali documenti l'agente catastale o l'ufficio incaricato della conservazione del catasto non possono di maniera alcuna effettuare i trapassi di proprietà. Ora, io dico: qui trattasi di una necessità ineluttabile, non già di una facoltà che ci siamo attribuita per semplice capriccio...

**PRESIDENTE.** Onorevole Righi, ella potrà fare queste osservazioni quando discuteremo gli articoli; ora siamo nella discussione generale.

**RIGHI, relatore.** Poche parole ed ho finito. Se poi l'onorevole Merizzi nell'enunciare il concetto che le intestazioni censuarie, secondo lui, dovrebbero formar prova del diritto di proprietà, ha manifestato un semplice desiderio, io sono pienamente con lui, imperocchè sarebbe perfettamente conforme al più facile passaggio delle proprietà immobiliari che anche l'Italia possedesse quell'utilissima istituzione dei libri tavolari che esiste in Germania, in forza dei quali la semplice intestazione vale a far prova del diritto di proprietà. Presso di noi invece i libri censuari non fanno prova materiale che del semplice possesso, specialmente in rapporto al diritto elettorale ed al pagamento dei tributi.

**ALLI-MACCARANI.** Per rara e forse unica combinazione ho avuto l'onore d'incontrare il plauso dell'onorevole ministro delle finanze. Soltanto, quanto alla necessità da me accennata di spingere i possidenti ad affrettare le trascrizioni, parve a me che il signor ministro accennasse di mancare dei mezzi che lo conducessero allo intento.

Io non vorrei replicare a questo cenno, perchè troppo sono persuaso che il ministro non manca di quegli espedienti che possono essere opportuni in simili casi; il suo ingegno, la sua abilità, il modo con